

Il Trust quale strumento di attuazione del passaggio generazionale d'azienda operato tramite il patto di famiglia ai sensi degli artt. 768 bis e segg. c.c..

Nel corso dell'ultimo decennio, il nostro ordinamento giuridico ha subito numerosi interventi in svariati ambiti che hanno comportato, a volte, vere e proprie innovazioni rispetto a principi dogmatici ritenuti fondamentali.

Tralasciando al momento l'evidente riferimento al riconoscimento dell'istituto del trust, che ormai e quantomeno deve ritenersi dato acquisito, è di estremo interesse l'introduzione nel nostro ordinamento dei Patti di famiglia come *ex novo* disciplinati agli artt. 768-bis e ss c.c.¹

Il dettato dell'art. 768-bis cod.civ definisce cosa si intenda per patto di famiglia:

"È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti."

Senza potersi dilungare oltre nella disamina delle disposizioni codicistiche, gli aspetti peculiari dell'istituto consistono, innanzitutto, nella possibilità di un vero e proprio patto successorio operato in vita tra l'imprenditore e coloro che ne sarebbero allo stato successori legittimari per il caso del suo decesso a tale evento; il contratto, in sostanza, definisce che le attività imprenditoriali vengano attribuite ad uno o più discendenti che assumono l'obbligo, rinunciabile da parte dei destinatari, di liquidare agli altri ipotetici coeredi le quote loro riservate per il caso si aprisse a tale evento la successione; ciò sulla base di valori che vengono concordemente convenuti in relazione all'attività o impresa trasferita, valori che divengono vincolanti anche per chi non abbia partecipato al patto.

Gli effetti dell'accordo si sostanziano in alcune peculiarità agevolmente rinvenibili nel fatto che i trasferimenti così operati non costituiscono una donazione imputabile in collazione al momento dell'effettiva apertura della successione del conferente, che coloro che vi abbiano partecipato attivamente non possono vantare a tale evento alcuna lesione delle proprie quote di legittima ed è dunque loro preclusa alcuna azione di riduzione, che coloro che non vi abbiano partecipato, pur fatti salvi

i loro diritti economici, possano richiedere esclusivamente la liquidazione di quanto loro spettante per equivalente rispetto alle valutazioni oggi concordate, unitamente ad alcuni vantaggi fiscali, come di seguito evidenziati.

Questo strumento, benché l'argomento sia di estrema attualità², è ancor oggi poco conosciuto ed utilizzato, pagando lo scotto certamente della sua ancor troppo recente istituzione nonché, per tacere della sua portata innovativa rispetto al comune modo di pensare, di alcuni aspetti tuttora valutati con diffidenza.

A.- Il caso pratico

I vantaggi e gli effetti dell'istituto possono essere agevolmente evidenziati con la soluzione individuata nel seguente caso pratico che costituisce la fotografia di una situazione alquanto comune nella realtà.

Due coniugi, padre (P) e madre (M), ormai ultrasettantenni, hanno intenzione di pianificare ed attuare con serenità il proprio passaggio generazionale nelle aziende e società che hanno costruito nell'arco della propria vita.

Dal matrimonio sono nati due figli (F1 ed F2), quarantenni, che hanno condiviso con i genitori determinate scelte imprenditoriali, ognuno secondo le proprie attitudini, in maniera tale che F1 si sia interessato e prodigato attivamente nello svolgimento di attività imprenditoriale con il padre ed in particolare nell'azienda di famiglia, la Operativa Srl (O Srl), ed in un'impresa agricola, la A s.s.

F2 si è invece indirizzato all'attività professionale, indipendente dalle attività di famiglia e senza coinvolgimento nella O Srl, ma con maggior dedizione a una delle due Immobiliari di famiglia, I1 s.s.

La seconda immobiliare, la C Sas, è amministrata di comune accordo da tutti e quattro, genitori e figli, ciò in quanto destinata a gestire in maniera unitaria un complesso immobiliare di rilievo ove tutti vivono.

¹ Come introdotti dalla L. 14 febbraio 2006 n. 55 che ha aggiunto il Capo V-bis al Titolo IV del Libro I del Codice Civile.

² Deve rilevarsi che le condizioni socioeconomiche dal post-guerra ad oggi hanno evidenziato che il passaggio generazionale d'azienda coinvolge attualmente un numero percentuale molto rilevante delle aziende che costituiscono l'attuale substrato economico italiano.

P possiede:

- il 90% delle quote in O Srl, il cui restante 10 % è di proprietà di F1;
- il 10% delle quote di A s.s., il cui restante 90% è suddiviso tra F1 per il 45%, F2 per il 45%;
- il 30%, quale socio accomandante, della C Sas, il cui restante 70% è suddiviso tra M, quale altro socio accomandante al 30% e tra F1 ed F2, quali soci accomandatari, per il 20% ciascuno.

M possiede:

- l'80% delle quote della I1 s.s., il cui restante 20% è suddiviso pariteticamente tra F1 ed F2.
- il 30%, quale socio accomandante, della C Sas.

I valori di tutte le società sono stati individuati di comune accordo tra genitori e figli del che non si è reso necessario effettuare alcuna perizia, pur lecita ed ammissibile.

È intenzione dei genitori iniziare ad operare una divisione ed attribuzione delle società che tenga conto delle diverse aspirazioni dei Figli e che non possa incorrere in alcun imprevisto legato alle loro diverse inclinazioni, personali, professionali e familiari.

F1 ed F2 sono infatti entrambi sposati, con due figli ciascuno, tutti in minor età. Non è dato sapere quali saranno le ambizioni e capacità dei nipoti, mentre le diverse aspirazioni dei fratelli conducono alla necessità di evitare, sin da ora, che qualsiasi nefasto accadimento nelle relazioni familiari possa influire sulla gestione futura delle società.

B.- Il patto di famiglia

I genitori P ed M ed i figli F1 ed F2 hanno così convenuto di sottoscrivere un "contratto".

Un unico atto prevede, in sostanza, che:

F1 riceva:

- il 90% della O Srl da parte di P, impegnandosi contestualmente a corrispondere, come previsto all'art. 768-quater, il valore della quota che spetterebbe loro per il caso di successione, e così riconoscendosi debitore di una certa cifra nei confronti della madre M e del fratello F2;
- il 10% delle quote di A s.s., da parte di P, impegnandosi contestualmente a corrispondere, come previsto all'art. 768-quater, il valore della quota che spetterebbe loro per il caso di successione, e così riconoscendosi debitore di una certa cifra nei confronti della madre M e del fratello F2;
- il 30% della quota quale socio accomandante della C Sas. da parte di M, impegnandosi contestualmente a corrispondere, come previsto all'art. 768-quater, il valore della quota che spetterebbe loro per il caso di successione, e così riconoscen-

dosi debitore di una certa cifra nei confronti del padre P e del fratello F2.

F2 riceva:

- l'80% della I1 s.s. da parte di M, impegnandosi contestualmente a corrispondere, come previsto all'art. 768-quater, il valore della quota che spetterebbe loro per il caso di successione, e così riconoscendosi debitore di una certa cifra nei confronti del padre P e del fratello F1;
- il 30% della quota quale socio accomandante della C Sas. da parte di P, impegnandosi contestualmente a corrispondere, come previsto all'art. 768-quater, il valore della quota che spetterebbe loro per il caso di successione, e così riconoscendosi debitore di una certa cifra nei confronti della madre M e del fratello F1.

In forza delle società che i Figli convengono con i genitori di acquisire, si crea una situazione per la quale questi ultimi si impegnano a liquidare somme di un certo rilievo ai propri genitori P e M, oltre che ad instaurare un reciproco diritto di credito tra di essi

In forza delle società che i Figli convengono con i genitori di acquisire, si crea una situazione per la quale questi ultimi si impegnano a liquidare somme di un certo rilievo ai propri genitori P e M, oltre che ad instaurare un reciproco diritto di credito tra di essi (di cui in seguito).

È di prima evidenza che i Figli non hanno una immediata disponibilità economica confacente al soddisfo dei diritti dei propri genitori, diritti ai quali i genitori potrebbero peraltro rinunciare; così non avviene in quanto P ed M, pur avendo altre disponibilità con cui vivere, sono consci delle incertezze del futuro e della possibilità che i bisogni aumentino, del che non rinunciano, ma ben si accontentano che vi sia l'impegno vitalizio, a semplice richiesta e nelle disponibilità del momento, ad onorare il debito di corrispondere loro quanto dovuto.

I rapporti debito/credito tra F1 e F2 vengono tra gli stessi risolti in parte "in natura"; F2 trasferisce quale pagamento parziale a F1 le proprie quote pari al 45% di A s.s., al valore pro-quota convenuto e compensa il residuo con il maggior dovutogli da parte di F1.

F1, debitore ancora di una certa somma nei confronti di F2, trasferisce a quest'ultimo la propria partecipazione pari al 10% delle quote della I1 s.s., portandone il valore in acconto sul maggior dovuto, e si impegna, come avvenuto per i genitori, ad onorare il residuo a semplice richiesta e nelle disponibilità del momento.

In definitiva, tramite un unico patto di famiglia si è assistito al passaggio generazionale di diverse aziende e società in maniera tale che il figlio F1 risulti intero ed esclusivo titolare della società operativa e dell'azienda agricola a cui si è sempre dedicato e che intende con capacità portare avanti; parimenti, il figlio F2 consegue la piena titolarità della società immobiliare a cui si è dedicato.

Sono evidenti le implicazioni sottese a tale accordo; si tratta, infatti, di due successioni (quella del padre e quella della madre) che, di fatto, vengono armonicamente concertate.

C.- Gli effetti del patto di famiglia

Il primo effetto del patto di famiglia, evidente *ictu oculi*, consiste innanzitutto nel fatto che le diverse attività vengono definitivamente attribuite alle due stirpi dei figli in maniera nettamente separata ed indipendente dai successivi accadimenti della vita. Diversamente, le vicende attinenti alla vita dei figli potrebbero influire ed incidere sulle attività stesse; si pensi, ad esempio, al caso di premorienza di uno dei figli ai genitori ed in assenza di particolari disposizioni da parte di questi ultimi (ad esempio attività legate per testamento ad uno dei figli o divisioni effettuate dal testatore): alla successione dei genitori concorrerebbero per rappresentazione i nipoti, verosimilmente minori, ed il coniuge del figlio premorto, con evidenti possibili-

Il primo effetto del patto di famiglia, evidente ictu oculi, consiste innanzitutto nel fatto che le diverse attività vengono definitivamente attribuite alle due stirpi dei figli in maniera nettamente separata ed indipendente dai successivi accadimenti della vita

frizioni tra i successori e di instabilità o maggior ingessamento nella *governance* delle aziende.

L'effetto per legge previsto ai trasferimenti operati con il patto di famiglia, dunque, garantisce che qualsiasi evento un domani accada non possa influire in alcun modo sull'operatività delle

società. I figli F1 ed F2 sono d'ora in poi legati alle società come stirpe, ma non più tra di loro.

I trasferimenti oggi intervenuti non saranno in alcun modo interessati dalle successive vicende relative ai genitori; un domani che si aprisse la loro successione, le società oggi trasferite non cadranno in collazione e, dunque, non si opererà alcun effetto legato alla loro successione che possa incidere sui trasferimenti delle società e delle attività.

La diversa gestione delle società da parte dei figli, inoltre, diviene ininfluenza. Diversamente, per il caso ad esempio di una donazione oggi effettuata stante l'operare della collazione: qualora un figlio sia più competente ed accresca il valore delle proprie attività e l'altro, diversamente, le porti ad una disastrosa conclusione, tale variazione potrebbe comportare una inaspettata (ri)definizione dei rapporti successori, dovendosi valutare i valori per la collazione al momento dell'apertura della successione e, dunque, in un momento successivo rispetto all'attuale valorizzazione e, probabilmente, a valori differenti, pur legati alle diverse attitudini o anche solo fortuna dei beneficiari. Non così con il patto di famiglia ove la situazione viene oggi cristallizzata ed un domani assolutamente ininfluenza.

La residua società immobiliare, infine, che, di fatto, è proprietaria di un complesso residenziale di comune abitazione della famiglia in toto e, dunque, di comune interesse, viene loro trasferita in maniera paritetica e richiederà nel futuro una gestione necessariamente condivisa. Questo era peraltro quanto desiderato ovvero che la casa di famiglia rimanesse tale e che, dunque, venisse gestita unitariamente.

D.- Gli effetti del patto di famiglia rimandati nel tempo: le obbligazioni in essere rispetto ai partecipanti ed il trust quale strumento di garanzia.

A fronte dei trasferimenti sopra indicati, i cui effetti istantanei si sono già verificati, permane un diritto di credito sia da parte dei genitori verso i figli che tra un fratello e l'altro il cui adempimento viene rimesso a data ed eventi successivi.

Diviene dunque di primario interesse che tali diritti di debito/credito siano garantiti da influenze esterne relative ai rapporti personali dei figli e così che anche il patrimonio trasferito, quantomeno nelle sue componenti reddituali, sia una garanzia per gli adempimenti stessi.

Da ciò è stato individuato un trust quale miglior mezzo per contemperare i diversi interessi di cui sopra. Il trasferimento viene eseguito, ma con le diverse partecipazioni vincolate in un trust che, quale strumento di esecuzione del patto di famiglia, conferisca l'esercizio dell'attività e la gestione delle partecipazioni ai figli, vincolando tuttavia le utilità reddituali scaturenti dalle società a favore e beneficio dei genitori e del fratello, per quanto loro spettante, e solo successivamente dei figli.

I diritti di credito dei partecipanti al patto di famiglia, dunque,

I diritti di credito dei partecipanti al patto di famiglia, dunque, vengono sostituiti dalle posizioni beneficiarie del trust a valere sui redditi che dovranno essere accumulati sino a concorrenza degli importi reciprocamente convenuti ed attribuiti al beneficiario (M, P e F1) quale garanzia ed adempimento delle obbligazioni scaturenti dal patto medesimo

vengono sostituiti dalle posizioni beneficiarie del trust a valere sui redditi che dovranno essere accumulati sino a concorrenza degli importi reciprocamente convenuti ed attribuiti al beneficiario (M, P e F1) quale garanzia ed adempimento delle obbligazioni scaturenti dal patto medesimo.

Il trust viene così istituito nell'ambito del patto di famiglia e quale mero strumento/mezzo di adempimento allo stesso. Premettendo che "il trust accede ed inerisce al patto di famiglia ed è in questo espressamente ricompreso e previsto quale mezzo di attuazione", le finalità del trust consistono nel: "assicurare alle parti il perfetto adempimento al patto di famiglia di cui il presente Strumento è elemento esecutivo e di attuazione e così di assicurare ai Beneficiari, nei limiti del Fondo in Trust e per quanto per ciascuno previsto, le utilità ed i benefici ivi previsti, indipendentemente da qualsivoglia vicissitudine personale".

Come previsto nel patto di famiglia, infatti, i vari trasferimenti di partecipazioni societarie (che siano da M e P, ma anche i due tra F1 e F2) vengono effettuati temporaneamente in capo ad un trustee che dovrà tenere le partecipazioni in due fondi separati, il Fondo F1 ed il Fondo F2.

I Beneficiari del trust sono suddivisi in due separate categorie:

a) I Beneficiari Garantiti, che indica i Sig.ri M, P, finché in vita, e F2, ciascuno relativamente agli importi massimi di cui sia creditore e con addebito al fondo di pertinenza;

b) I Beneficiari Finali che indica:

i) Il Sig. F1, relativamente ai beni e diritti costituenti il Fondo F1;

ii) Il Sig. F2, relativamente ai beni e diritti costituenti il Fondo F2;

iii) In mancanza, i Beneficiari individuati come di seguito alla lettera B).

B. Qualora alcuno dei primi Beneficiari Finali di cui sopra sia premorto nel termine di Durata del Trust, il fondo in trust, relativamente a ciascuno dei due Fondi, è suddiviso in tante quote quanti sono

1) I Figli del Beneficiario Finale, che siano viventi e Beneficiari, a ciascuno dei quali spetta una quota, e

2) I Figli del Beneficiario Finale, che siano defunti e pur Beneficiari a tale evento, che abbiano uno o più discendenti viventi, fra i quali la quota è ripartita in modo che

a) Ai membri di ciascun grado spetti quanto avrebbe ricevuto il loro genitore, se vivente,

b) E nessun discendente riceva alcunché qualora a un suo ascendente spetti una quota o parte di essa;

3) E appartiene di diritto ai soggetti e nelle quote così individuati.

Viene così innanzitutto operata una netta distinzione tra chi sia il destinatario finale delle attività, individuato nei figli o, per il caso di premorienza, nei loro discendenti, e tra chi sia il destinatario di parte delle utilità economiche, a garanzia del mancato adempimento diretto da parte di figli.

L'interposizione del trustee assolve ad una duplice funzione: mentre garantisce la segregazione del fondo da aggressioni da parte di terzi finché non siano state soddisfatte le obbligazioni assunte, opera anche una netta separazione, con effetti reali, tra controllo e gestione delle attività che viene sostanzialmente ripartita tra i figli, per le rispettive attribuzioni e per quanto attiene alla gestione diretta, ed il trustee che, seppur non operando direttamente nell'ambito quotidiano, deve garantire che l'indirizzo decisionale delle società contemperino le contrapposte esigenze dei beneficiari (ad esempio nelle deliberazioni in merito all'impiego degli utili delle società ove il trustee dovrà contemperare gli interessi dei beneficiari garantiti – inevitabilmente volti alla massimizzazione del profitto – con quello dei beneficiari finali – certamente rivolti ad una maggior capitalizzazione delle società).

Le interazioni tra i due fondi sono così regolamentate:

Nel corso della Durata del Trust, il Trustee dovrà mantenere una netta separazione tra il Fondo F1 ed il Fondo F2, in maniera tale che:

- Le spese ed i costi generali di gestione ed amministrazione siano suddivisi pariteticamente tra i due Fondi;
- I costi ed adempimenti specifici relativamente ad uno o più beni o ad uno o più Beneficiari relativi ad un Fondo siano addebitati e tenuti ad esclusivo carico del Fondo di pertinenza.

D. Nel corso della Durata del Trust, il Trustee impiega il Reddito del Fondo in Trust:

1. Accumulandolo a favore dei Beneficiari Garantiti, sino a concorrenza degli importi di cui al precedente art. 6 come e nei limiti sia ivi previsto per ciascuno degli stessi;
2. Impiegandolo a favore dei Beneficiari Garantiti, sino a concorrenza e nei limiti di cui all'art. ... che precede, qualora e per il caso del mancato adempimento degli impegni assunti dai Figli nei loro confronti, a semplice richiesta;
3. Mantiene il restante reddito disponibile o, a sua completa discrezionalità, lo accumula al Fondo in trust.

Il trust come sopra delineato ha dunque conseguito il duplice beneficio portato dal trasferimento attuale del controllo delle partecipazioni ai figli, attuando al contempo una garanzia con effetto reale sulle partecipazioni stesse.

Le posizioni beneficiarie dei genitori (e per quanto di competenza di un fratello rispetto all'altro) costituiscono un vincolo con effetti reali sul reddito derivante dalle partecipazioni.

La posizione beneficiaria dei figli, in quanto assoluta, attribuisce loro sin da ora un diritto sul fondo in trust ineludibile e pregnante; le partecipazioni poste in ciascuno dei fondi sono destinate in via esclusiva ai figli che, sin da ora, acquisiscono una posizione che in termini inglesi è definita "vested" e che, qualora limitata ai figli (e non, come nel caso specifico, anche ai loro discendenti) sarebbe anche "absolutely". Tali termini sono di difficile trasposizione al di fuori del paese di origine; basti qui osservare che la legge regolatrice dei trust attribuisce in tale ultimo caso una tutela particolare: la destinazione del fondo in questi termini è già e sin da ora un diritto proprietario del beneficiario al quale l'*equity* riconosce una pregnante tutela.

E.- Alcuni aspetti fiscali

Il Comma 4-ter dell'art. 3 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, come riformato a seguito del decreto-legge 3 ottobre 2006 n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n 286, recita:

"4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei

Indubbiamente il Patto di famiglia così come di recente introdotto è una buona occasione ed opportunità per concordare ed agevolare il passaggio generazionale d'azienda

discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso."

I trasferimenti in oggetto, dunque, in quanto eseguiti nell'ambito del patto di famiglia e rientranti nelle specifiche appena richiamate, sono andati in completa esenzione da imposta per quanto attiene, ovviamente, all'imposta di donazione e successione in linea retta.

Pur prescindendo allo stato dal patto di famiglia, è utile osservare che il medesimo risultato di neutralità fiscale si sarebbe ottenuto mediante la semplice e pura donazione ai figli delle rispettive quote³.

Così parimenti sarebbe avvenuto per il caso del trasferimento delle partecipazioni attraverso il mero trust sopra delineato; l'Agenzia delle Entrate, valutando la sostanziale neutralità della posizione del trustee rispetto al rapporto di destinazione del fondo dal disponente al beneficiario, si è già prima d'ora espressa ritenendo applicabile l'esenzione al trasferimento da parte del disponente in trust di partecipazioni destinate ai propri discendenti⁴.

F.- Conclusioni

Indubbiamente il Patto di famiglia così come di recente introdotto è una buona occasione ed opportunità per concordare ed agevolare il passaggio generazionale d'azienda.

Gli effetti che ne conseguono sono di non poco conto, principalmente legati alla mancata imputazione per collazione da parte dell'assegnatario delle aziende ricevute e la carenza di azione in riduzione da parte dei non assegnatari.

³ È invece ancor "incerta", sia lecito affermare, la tassazione dei rapporti di liquidazione da parte degli assegnatari delle partecipazioni agli altri partecipanti al patto di famiglia; la linea adottata dall'amministrazione finanziaria, infatti, escluderebbe un rapporto corrispettivo di tali assegnazioni rispetto alle partecipazioni ricevute e sosterrrebbe così la tassazione sulla base dell'imposta di successione e donazione nel rapporto tra assegnatario ed altri partecipanti (si veda, ad esempio, la Circolare Agenzia Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008).

⁴ Mi riferisco alla Risoluzione 110/E del 23 aprile 2009 nella quale, peraltro, l'esenzione, in principio ritenuta ammissibile, è stata esclusa nel caso specifico per il solo fatto che il trustee avesse la possibilità di non attribuire le partecipazioni ai beneficiari finali, ma solo l'equivalente e, dunque, che non vi fosse il requisito essenziale della trasmissione, seppur rinviata nel tempo, delle medesime ai discendenti del disponente.

Sia il patto di famiglia che il trust finalizzato al passaggio generazionale d'azienda, singolarmente attuati, per un verso o l'altro non sono sempre di per sé sufficienti ad evitare l'insorgere di future problematiche

L'introduzione dei patti di famiglia in sé e la normativa fiscale di particolare favore indicano una evidente volontà del legislatore di agevolare il più possibile il passaggio generazionale d'azienda, a tutela e salvaguardia della preservazione del valore aggiunto dell'attività stessa.

Il patto di famiglia potrebbe peraltro esser arduo da concludere per svariati motivi tra cui, ad esempio, particolare litigiosità in ambito familiare o minore età dei partecipanti che renda onerosamente complesso definire i rapporti sottesi.

Laddove vi sia l'impossibilità di concludere un patto di famiglia, sono pienamente leciti ed ammissibili altri strumenti a ciò finalizzati, quali la mera donazione diretta in vita prim'ancora che un legato od una divisione effettuata dal testatore.

Ciascuno di questi strumenti, tuttavia, presenta proprie peculiarità legate, ad esempio, al possibile esercizio da parte degli altri eredi di quei diritti i cui effetti vengono appositamente esclusi dal patto di famiglia oppure ad elementi di fatto che impediscono, allo stato attuale, le attribuzioni comunque previste in questi atti⁵.

Il trust, in tali situazioni, ben potrebbe essere uno strumento duttile al fine di garantire, a prescindere dall'accordo con tutti i legittimati al patto di famiglia, un passaggio generazionale d'azienda quantomeno concertato e meno assoggettato al caso ed all'accordo dei futuri eredi legittimati.

Si legge in un recente intervento giurisprudenziale che "... la reclamante concorda con il primo giudice nel ritenere che l'unico interesse perseguito fu quello di assicurare il passaggio generazionale (dal padre al figlio) nella gestione dell'impresa di famiglia (s.r.l.). Non si vede perché tale interesse debba considerarsi non meritevole di tutela. Con l'istituzione del trust ha voluto soltanto anticipare in vita detto passaggio generazionale, già disposto con testamento con effetto successivo alla sua morte; un tale interesse appare pienamente meritevole di tutela."⁶

⁵ Si pensi, ad esempio, alla situazione ove i primi discendenti abbiano già dichiarato di non potere o volere occuparsi delle attività ed i discendenti designati siano ancora in una fase di apprendimento al cui esito sia rinviata la designazione definitiva.

⁶ Tribunale di Urbino, decreto 88/2012 del 31 gennaio 2012, Alessandro Pascolini Pres. Rel., Paolo Cigliola, Egidio De Leone che respinge il reclamo avverso il diniego di sequestro giudiziario ante causam deciso con

Come sopra accennato, gli effetti di neutralità fiscale sono gli stessi, del che non vi sarebbero remore, almeno sotto tale principio, alla scelta anche solo del trust; in tal caso, peraltro, con gli altri rimedi, non opererebbero le condizioni agevolate del patto di famiglia in ambito di esenzione da imputazione per collazione e da azione di riduzione, pur con i diversi effetti rispetto al trust in sé.

È dunque evidente che sia il patto di famiglia che il trust finalizzato al passaggio generazionale d'azienda, singolarmente attuati, per un verso o l'altro non sono sempre di per sé sufficienti ad evitare l'insorgere di future problematiche.

Il mero patto di famiglia come il presente, sopra brevemente delineato, di per sé non pone alcuna garanzia per le attribuzioni ai non assegnatari rinviate a data ed evento successivo.

Il trust delineato ben si pone quale utile strumento al fine del miglior temperamento dei contrapposti interessi dei partecipanti: l'assegnatario a vedersi titolare delle partecipazioni o aziende ricevute a seguito del patto di famiglia; i non assegnatari ad ottenere una maggior garanzia relativamente all'adempimento degli obblighi assunti nei loro confronti dall'assegnatario.

Il medesimo, tuttavia, di per sé lecito ed ammissibile, al di fuori dell'ambito del patto di famiglia potrebbe non garantire la piena efficacia e sufficienza delle disposizioni per il caso di successivo mutamento delle posizioni giuridiche; non ottiene infatti lo scudo, garantito dal patto di famiglia, di definitiva ed anticipata soluzione alle eventuali controversie, seppur volto a temperare e garantire i medesimi interessi e diritti.

La vera efficacia ed efficienza del passaggio generazionale indicato quale esempio, dunque, viene attuata in forza del fatto che i due strumenti sono adottati insieme, in sostanza uno a garanzia dell'altro.

È di indubbia evidenza, in conclusione, che il trust è stato ben accolto nel nostro ordinamento, eccezion fatta per limitate e sporadiche situazioni, proprio per il fatto che si è rivelato quale miglior strumento rispetto ad altri dell'ordinamento per conseguire una più efficace tutela di legittimi interessi, ciò anche laddove vi sia uno strumento "tipico" – benché la tipicità non sia un requisito essenziale in un sistema giuridico che, in diritto, riconosce ampia cittadinanza agli strumenti atipici.

ordinanza 149) Tribunale di Urbino, decreto del 11 novembre 2011, G.U. V. Savino.

l'autore

Igor Valas | Avvocato del Foro di Torino